

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2822)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalle Commissioni permanenti riunite 6^a (Finanze e tesoro) e 9^a (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 29 febbraio 1968
(V. Stampato n. 4566)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 marzo 1968*

**Norme per agevolare il finanziamento degli Enti concessionari
della costruzione e dell'esercizio di autostrade**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 e dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella

legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I mutui contratti e le obbligazioni emesse da Consorzi o da Società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonchè da Enti locali o da Consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale ».

Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, è sostituito dai seguenti:

« La garanzia dello Stato, di cui al precedente articolo 1, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore ».

Art. 3.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del precedente articolo 1, si applicano le norme dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

Art. 4.

Le obbligazioni emesse dagli Istituti di credito indicati al primo comma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, in contropartita di mutui accordati agli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio

di autostrade, di cui al precedente articolo 1, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Art. 5.

L'emissione delle obbligazioni e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi della presente legge dagli Istituti di credito di cui all'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, presente e futura.

Art. 6.

È istituito un Fondo centrale di garanzia a cui saranno imputati, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, gli oneri derivanti dall'operatività della garanzia statale prevista dalla presente legge.

Il Fondo centrale di garanzia ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un Comitato composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche, uno in rappresentanza degli altri Istituti che operano nel settore ed uno in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.

Il Collegio sindacale del « Fondo » è composto di tre membri, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, degli Istituti di credito operanti nel settore e degli enti concessionari suindicati.

I membri del Comitato e del Collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro del tesoro e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, tra i membri, il Presidente dei suddetti organi.

Il « Fondo » è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 7.

Le norme relative all'organizzazione dei servizi, all'amministrazione, alla gestione e al funzionamento, nonché ai criteri e alle

modalità d'intervento del « Fondo » saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Comitato del « Fondo » medesimo.

Art. 8.

Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dal versamento da parte dello Stato della somma di lire 20 miliardi in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1971;

b) dalle somme recuperate per effetto della surroga del Tesoro dello Stato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale;

c) dalle eventuali somme per interessi maturati sulle disponibilità del « Fondo ».

Art. 9.

Le documentazioni, le formalità, gli atti e contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al Fondo medesimo e i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per gli anni finanziari 1967 e 1968, mediante riduzione dei fondi speciali, iscritti per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, negli stati di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per i suindicati esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.